

Disposizioni circa l'esercizio stabile della professione per il maestro di sci straniero

Premessa

Le disposizioni contenute nelle norme attraverso l'art. 12 della legge 8 marzo 1991, n° 81 nonché al decreto legislativo 2 maggio 1994, n° 319 di attuazione della Direttiva 92/51 CEE del 18 giugno 1992, consentono ai maestri di sci stranieri di ottenere il riconoscimento dell'equivalenza del proprio titolo abilitativo a quello italiano e di esercitare in maniera stabile la professione di maestro di sci nelle varie Regioni.

In particolare, l'art.12 della legge n° 81 del 1991, recentemente riformato dall'art.17 della legge comunitaria 2001, condiziona ogni riconoscimento del titolo mediante l'invio di una domanda al Ministero per i Beni e Attività Culturali.

Quest'ultimo, indetta una Conferenza di Servizi per la valutazione dei titoli prodotti, dispone il riconoscimento con apposito decreto nel quale è eventualmente indicata la misura compensativa che il richiedente è tenuto ad adempiere per poter validamente accedere alla professione ed esercitarla nel territorio nazionale.

La misura compensativa consiste in una prova attitudinale volta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione.

* * * * *

I titoli ottenuti prima dell'anno 2001 saranno oggetto di valutazione individuale in Conferenza di Servizi indetta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi del D.Lgs. n. 319/1994.

I titoli extracomunitari saranno oggetto di valutazione individuale in Conferenza di Servizi indetta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi del D.Lgs. 286/98 e del relativo regolamento di attuazione.

In ogni caso il diploma deve essere accompagnato dal superamento della prova eurotest ed eurosécurité, salvo diversa valutazione in sede di Conferenza dei Servizi.

I titoli di maestro di snowboard e di sci nordico sono oggetto di valutazione individuale in Conferenza di servizi indetta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi del D.Lgs. 319/94 e 286/98.

Di seguito i Titoli Comunitari di maestro di sci alpino:

Belgio:

Titoli riconosciuti: ADEPS - MONITEUR NATIONAL AMBS- BLOSO - TRAINER A - solo dopo 2001

Danimarca:

Titoli riconosciuti: National Professional Ski Instructor (NPSI) -previo superamento della prova compensativa dell'eurotest.

Professional Ski Instructor (PSI) - titoli ottenuti dopo il 2001 e comunque previo superamento della prova compensativa eurotest.

Germania:

Titoli riconosciuti: Staatlich gepruefter skilehrer

Austria:

Titolo riconosciuto: Diplomskeleher

Spagna:

Titolo riconosciuto: Profesor diplomado E.E.E. - dopo 2004

Olanda:

Titolo riconosciuto: Gediplomeerd Skilaerer "B" NVVS- dopo 2001

Gran Bretagna:

Titolo riconosciuto: BASI 1 - International ski teacher diploma - dopo 2001

Francia:

Titolo riconosciuto: Le brevete d'etat d'educateur sportif du premier degre ski alpin

I maestri stranieri che volessero far domanda di riconoscimento per il titolo professionale devono indirizzare la richiesta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Dipartimento per lo Spettacolo dal Vivo e lo Sport-Servizio I Affari Generali ed Attività Sportive, Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00185 ROMA.